Faq
Domande e risposte

Al paragrafo 2 del bando si stabilisce che sono finanziabili progetti che prevedono le seguenti attività:

- **Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni**
- **Temporary export manager (Tem)**
- **Certificazioni per l'export**
- **Partecipazione a fiere internazionali, come espositori in un massimo di 2 fiere di qualifica internazionale o nazionale svolte all'estero.**

Il progetto deve prevedere obbligatoriamente tutte le 4 attività o anche solo una?

Non è necessario che ci siano tutte le 4 tipologie di spesa. Anche una sola è formalmente ammissibile

All' appendice 3, criteri per la scelta del Temporary export manager, i Tem devono possedere almeno uno dei 4 requisiti minimi e devono inoltre far parte dell'elenco dei fornitori selezionati e accreditati dal Ministero dello Sviluppo Economico per la prestazione di servizi analoghi nell'ambito del programma "Voucher per l'internazionalizzazione", di cui al Dm 15 maggio 2015?

Per i Tem serve almeno uno dei requisiti elencati nell'appendice 3 al bando. Il ricorso all'elenco del Mise è invece facoltativo. L'impresa cioè può trovare un Tem con almeno uno dei requisiti richiesti o avvalersi di una delle società elencate dal DM 15/5/2015.

Il personale interno che è addetto al progetto di internazionalizzazione è agevolato?

No, nessuna agevolazione per il personale interno. Deve essere indicato nel progetto solo se l'impresa non si avvale di un Tem ma senza che questo dia diritto a rimborsi per il proprio personale.

Come sono definite le imprese non esportatrici o esportatrici non abituali?

Quelle non esportatrici sono quelle che negli ultimi 2 anni non hanno svolto operazioni di vendita diretta di propri prodotti o servizi all'estero; sono invece imprese esportatrici non abituali quelle che negli ultimi 2 anni hanno svolto operazioni di vendita diretta di propri prodotti o servizi all'estero per meno del 10% del proprio fatturato complessivo, ovvero che non hanno esportato in uno degli ultimi due anni di attività.

Il requisito del non superamento del 10% del fatturato vale per le due annualità o è sufficiente che non si sia superato in una delle due annualità?

Il 10% di esportazione è un limite massimo che deve essere rispettato per ciascuno dei due ultimi anni.

Quando si parla di imprese non esportatrici o non esportatrici abituali si fa riferimento ai due anni solari precedenti alla data di presentazione della domanda (2014, 2015) o agli ultimi due bilanci depositati (2013,2014)?

Valgono i due ultimi bilanci approvati, non l'anno solare. Quindi vanno bene anche 2013-14 se il bilancio 2015 non è stato approvato prima di far domanda al bando.

Al paragrafo 4 del bando si prevede che "I costi devono riferirsi ad attività avviate dopo la data di concessione del contributo (che corrisponde alla data di inizio del progetto); (….). Tutte le spese di progetto devono essere fatturate e interamente sostenute (quietanziate) a partire dalla data di inizio del progetto ed entro il termine ultimo di ammissibilità".
Tanto premesso, si chiede se:

- **siano agevolabili le spese fatturate e quietanziate dopo la data di ammissione al contributo, ma relative a contratti, ordini e conferme d'ordine aventi data precedente a quella di presentazione della domanda di contributo.**
- **siano agevolabili le spese fatturate e quietanziate dopo la data di ammissione al contributo, ma relative a contratti, ordini e conferme d'ordine aventi data compresa tra la data di presentazione della domanda di contributo e quella di concessione del contributo stesso**.

Proprio per il fatto che "I costi devono riferirsi ad attività avviate dopo la data di concessione del contributo" tutti i documenti di spesa relativi ad un'attività devono essere successivi alla data di concessione. Quindi sia la data dei contratti, ordini o le conferme d'ordine (non i preventivi, che indicano solo un'intenzione di acquisire un dato bene o servizio) devono essere sottoscritti con data successiva alla concessione.

Al paragrafo 4, punto 6, tra le spese ammissibili sono indicate anche le "Spese per la partecipazione a fiere di livello internazionale o nazionale svolte nei paesi esteri scelti dall'impresa. Solo per settori ammissibili della sezione "Industrie culturali e creative", di cui all'APPENDICE 4, sarà ammissibile anche la spesa per la partecipazione ad una sola fiera di qualifica internazionale realizzata in Italia".
Si chiede pertanto:

- **conferma, per quanto riguarda le fiere all'estero, che possa trattarsi di fiere da svolgersi sia in paesi UE che extra U.E.**
- **se sia disponibile un elenco di fiere da svolgersi all'estero (e, per le imprese con codice Ateco tra quelli di cui all'Appendice 4, anche in Italia) ammissibili al contributo.**

Sono ammesse sia le fiere in paesi UE che extra UE.
Per le fiere svolte in Italia con qualifica internazionale può consultare l'elenco AEFI. Per le fiere nei paesi esteri, essendo ammissibili anche quelle di livello "nazionale" non ci sono elenchi; ogni paese ha il suo proprio elenco.

Possono partecipare reti d'imprese?

Si possono partecipare le reti d'impresa, mantenendo però' le caratteristiche delle imprese singole.

Come avviene la presentazione della domanda e con quali tempistiche?

Avviene tramite la compilazione, validazione ed invio della stessa sull'applicativo web appositamente predisposto dalle ore 10 del 15 marzo 2016 alle ore 16 del 30 settembre 2016.

Quanto deve durare il progetto e in che percentuale deve essere completato?

Il Progetto deve durare per un massimo di 18 mesi e deve essere realizzato al 70% pena la revoca del contributo.

Quali sono le modalità di concessione e l'importo del contributo regionale?

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. Il contributo regionale non potrà comunque superare il valore di 100.000 euro. Per le reti d'impresa, il contributo massimo concedibile è calcolato nella misura di euro 100.000,00 per ogni impresa della rete, fino ad un massimo di 400.000,00 per progetto.